



**ORDINANZA n. 10484 del 15 giugno 2024**

**Prot.N.19200 del 17.06.2024**

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI-  
INTEGRAZIONE ORDINANZA n. 10408/2024 Prot.n.14466 del 03.05.2024**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO :**

- Che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, stoppie, erbe infestanti e arbusti, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- Che l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comportano il proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;
- Che la mancata pulizia dei fondi e relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione urbana, limitando le condizioni di visibilità;

#### **RILEVATA la necessità di:**

- eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.
- eliminare tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;
- mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali e la sede ferroviaria, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc..) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le rotaie, le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopedonali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

**RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 10408/2024 -prot.n.14466 del 03.05.2024 per la pulitura di terreni e vegetazione incolta al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;**

**VISTO l'art. 1, c. 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo;**

**VISTO il Comunicato del 7 maggio 2020 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI concernente le "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti" che al primo capoverso prevede quanto di seguito riportato:**



*“Come noto, l’art. 1, c. 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo, attività delegata al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022. Ciò premesso, **i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2024.**”;*

**RILEVATO** che nel suddetto Comunicato del 7 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri si raccomanda, tra l’altro, che le Amministrazioni comunali provvedano all’applicazione delle misure previste all’art. 10, c. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e rese disponibili dall’Arma dei Carabinieri così come previsto dall’art. 3, c. 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

**VISTA** la L.R. 17 agosto 1998, n.25 "Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di Protezione Civile abrogazione L.R. 19.12.1994, n. 46";

**VISTA** la L.R. di Basilicata 10 novembre 1998, n. 42 "Norme in materia forestale";

**VISTA** la L.R. di Basilicata n. 11 del 26.05.2004 "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10.11.1998, n. 42 Norme in materia forestale";

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n.353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", all’art. 3, comma 1, stabilisce che le Regioni approvano il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la L.R. 22 febbraio 2005, n. 13 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi", la quale, all’art. 2, stabilisce che il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.), di validità triennale, sia redatto dagli Uffici Regionali - Protezione Civile e Foreste e Tutela del Territorio ;

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

**VISTO** che il suddetto D.Lgs n.1 del 2018:

- all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- all’art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2018 recante “Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n° 177”;

**TENUTO CONTO** che In vista delle attività antincendio boschivo (AIB) della stagione estiva 2024, il **Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare ha diramato le consuete raccomandazioni ( prot. MIN\_MUSUMECI-0001034-P-06/05/2024)** per un più efficace contrasto agli incendi boschivi in zone d’interfaccia urbano, rurale ed ai rischi conseguenti. **La nota evidenzia l’importanza del ruolo dei Sindaci a livello locale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, nell’organizzare le risorse comunali secondo i piani e nel promuovere le misure di prevenzione da attuare sul territorio;**



**VISTO** che la Giunta Regionale di Basilicata con Delibera n. 369 del 15 maggio 2024, ha approvato il Piano Regionale Antincendio (PAR) 2024-2026 e lo schema di Accordo quadro con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

**Vista** la nota della Regione di Basilicata-Ufficio di Protezione Civile, acquisita al prot. 16015 del 17 maggio 2024 ad oggetto: "Protocollo nr: 115374 - del 17/05/2024 - AOO\_Giunta - AOO GIUNTA REGIONALE ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) PER LA STAGIONE 2024. PIANO ANTINCENDIO REGIONELA ( PAR ) 2024-2026"

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

**Visto** il D. Lgs. n.152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

**SENTITO** in merito il Comando di Polizia Locale ;

**RITENUTO** dover integrare la innanzi richiamata Ordinanza n. 10408/2024 Prot.n.14466 del 03.05.2024 ;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa, espresso ai sensi art 147 bis TUEL da parte del Dirigente del V Settore Tecnico Ambiente;

**Accertato** che non necessita acquisire da parte del Dirigente del II Settore Finanziario, il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche, non avendo il presente provvedimento riflessi sul bilancio dell'Ente.

**Dato atto** che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**Dato atto** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

**VISTO** che il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile", all' art.3, comma 1, lettera c), **individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;**

**Visto**, altresì, l'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

## **ORDINA**

Per tutto quanto in narrativa che si intende integralmente richiamato,



**1) Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal 15 giugno al 15 ottobre 2024, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:**

- *accendere fuochi di ogni genere;*
- *far brillare mine o usare esplosivi;*
- *usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;*
- *usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;*
- *fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*
- *esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- *transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;*

**2) Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. **I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;****

**3) Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Basilicata onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite**



fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;

**4) Nelle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica**, è vietato accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

**5) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio**, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

**6) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie**, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;

**7) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea**. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

**8) Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati**.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

**9) Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali**

**Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e**





**salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.**

#### AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo € 300,00, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1961, n. 689 **fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.**

In particolare, ai sensi dei comma 5 e 6 della Legge N. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.:

*"...5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.*

**6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al suddetto comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.**

**Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.**

#### DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente sino al 15 ottobre 2024 e nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;

#### DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza;

#### INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (ai sensi degli artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi dell'art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

#### DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;
- venga resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.



- **che la presente ordinanza sia trasmessa mediante P.E.C. alla:**
  - Prefettura di Matera (PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it);
  - Alla Regione Basilicata : Ufficio Protezione Civile  
P.E.C. :ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
  - A RFI (rete ferroviaria italiana) PEC: .rfi-dpr-dtp.ba.utfoggia@pec.rfi.it;
  - Al Corpo Forestale dello Stato :  
PEC : fmt.42664@pec.carabinieri.it  
PEC : fmt.42669@pec.carabinieri.it
  - Al Comando Vigili del Fuoco : PEC com.matera@cert.vigilfuoco.it  
PEC: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it;
  - Al Consorzio di Bonifica : PEC: consorzio@pec.bonificabasilicata.it
  - Alla Regione Basilicata : P.E.C. ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;  
Questura di Matera P.E.C.: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it  
- P.E.C.: [dipps150.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps150.00f0@pecps.poliziadistato.it)
  - Comando Polizia di Stato Policoro  
P.E.C.: [dipps150.5300@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps150.5300@pecps.poliziadistato.it);
  - Al Comando Stazione dei Carabinieri – P.E.C.: tmt29044@pec.carabineiri.it –  
Al Dirigente del V Settore – Sede –  
Al Comando di Polizia Locale - Sede

**Policoro, 15 giugno 2024**

**IL SINDACO  
F.to    Avv. Enrico BIANCO**

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.

Policoro, 14 giugno 2024

**IL DIRIGENTE SETTORE  
TECNICO - AMBIENTE  
F.to    Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO**

Non necessita di Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche, non avendo il presente provvedimento riflessi sul bilancio dell'Ente.

Policoro, 14 giugno 2024

**IL DIRIGENTE DEL II SETTORE FINANZIARIO  
F.to    Dott. Ivan VITALE**